

Anche prima di parlare in pubblica seduta il ministro ha consentito con noi che le richieste del Foro genovese, che furono anche appoggiate dalla Magistratura locale, sono pienamente rispondenti a giustizia. Gli avvocati hanno ragione, nel pretendere locali più vasti e più decenti e nel volere un maggior numero di magistrati. Però, o siano bene ispirati, o siano penetrati da una diffidenza, che certe esperienze dolorose fanno apparire non totalmente ingiustificata, il fatto è che i nostri colleghi genovesi, udite le dichiarazioni, che pure erano state amplissime, dell'onorevole guardasigilli, hanno deciso di mantenere l'agitazione.

Ora, mi consenta l'onorevole ministro di porre la questione in termini aspri ma chiari, è evidente che il Foro genovese non può recedere dal suo atteggiamento, se non si fa un passo avanti da parte del Governo. Se le cose rimangono al punto di ieri, permarrà l'identica dolorosa situazione, con le conseguenze che il ministro deplora, ma che oltre a deplorare deve rimediare e modificare.

Io non pretendo che ella, onorevole ministro, dichiari entro qual termine il Palazzo Ducale verrà consegnato all'Amministrazione della giustizia per essere una sede esclusivamente ad essa riservata, ma ho il diritto di domandarle entro qual termine ella disporrà per dare le diffide o far cessare le occupazioni che sono in corso.

Se avanti che la seduta sia tolta, poichè il ministro ha facoltà di parlare in qualunque momento nella discussione, ella vorrà dirmi che entro una quindicina di giorni, entro un mese, saranno date le diffide e le disdette a coloro che occupano i locali, sia pure anche per maggio, per giugno, o per settembre, per quel termine cioè che ella nella sua scienza e coscienza ravviserà giusto, credo che la sua risposta soddisferà le aspirazioni dei nostri colleghi e darà termine ad uno stato di cose che è assolutamente intollerabile.

La prego quindi, onorevole ministro, di voler dire questa parola prima che ci separiamo; sarà una parola di pace che avvierà questo vasto problema giudiziario, che si agita adesso nel tumulto incompsto di un'agitazione acuta e dolorosa, alla soluzione che è nel desiderio di tutta la Camera italiana. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza dell'onorevole Sarrocchi, al quale ha ceduto la sua volta l'onorevole Celesia, al mini-

stro di grazia e giustizia e dei culti, « in relazione alle tabelle organiche approvate col Regio decreto 8 gennaio 1914, n. 6, per sapere: a) se, tenuto conto della generale riduzione del personale giudicante nei tribunali e delle condizioni di fatto create dalla riforma della procedura penale, riconosca che sono divenute praticamente inapplicabili, o male applicabili, le disposizioni dei due capoversi dell'articolo 19 della legge 19 settembre 1912, n. 1313; b) se riconosca in conseguenza che non è possibile valersi della facoltà concessa dalla prima parte dell'articolo stesso, riducendo ad un numero inferiore a tre magistrati giudicanti in ciascun tribunale, senza compromettere gravemente la regolarità e la serietà della funzione giudiziaria ».

L'onorevole Sarrocchi ha facoltà di svolgere questa interpellanza.

SARROCCHI. Avrei volentieri rinunciato a parlare perchè non ho assolutamente desiderio di svolgere argomenti che sono stati già svolti brillantemente da altri, ma sono costretto a richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sul contenuto preciso della mia interpellanza. La quale non è diretta al fine di giustificare l'agitazione forense, più che non sia diretta a spiegare e ad illustrare un provvedimento che lo stesso ministro ha riconosciuto come vera e diretta causa dell'agitazione: alludo alla questione delle tabelle.

In relazione alla questione delle tabelle ho chiesto nella mia interpellanza se il ministro riconosce che per effetto del Regio decreto 8 gennaio 1914, n. 6, e tenuto conto della generale riduzione del personale giudicante nei tribunali, e delle condizioni di fatto create dalla riforma della procedura penale, sono divenute praticamente inapplicabili o male applicabili le disposizioni dei due capoversi dell'articolo 19 della legge 19 settembre 1912 nella loro integrità.

L'articolo 19, che nella sua prima parte conferisce una facoltà, è stato applicato in tutta la sua estensione, e le tabelle, che sono state or ora pubblicate e che hanno dato luogo a questa agitazione, han sortito l'effetto che i tribunali minori hanno un presidente e un giudice soltanto.

Io ricordo che l'articolo 19 nella sua parte prima è così formulato: « In ogni tribunale vi è un presidente e vi possono essere inoltre uno o più giudici ». Veramente, io, che sono nuovo ai dibattiti parlamentari, quando lessi questa disposizione, pensai che si trattasse di un er-